

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS TAVOLO

LA COMMISSIONE DI APPELLO FEDERALE

Decisione n. 12/2010

riunita con l'intervento dei Signori

| | | |
|------------------|----------------------|------------------------------|
| RICCIULLI | Avv. Antonio | Presidente |
| BARLUZZI | Avv. Alberto | Componente |
| DE SIMONE | Avv. Loredana | Componente (Relatore) |

sul ricorso in appello con istanza di sospensione dell'esecuzione della sanzione promosso dall'Associazione Sportiva TENNIS TAVOLO TORINO, in persona del Presidente e Legale Rappresentante Sig.ra Troncone Maddalena, avverso la Decisione della Commissione Nazionale Disciplinare n. 06/10 del 19.10.2010 (Tesseramento Atleti Bacci Davide e Bacci Marco);

letti gli atti ed esaminati i documenti, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Con ricorso datato e pervenuto il 27.10.2010, l'Associazione Sportiva Tennis Tavolo Torino appellava il provvedimento in epigrafe (con cui la CND sanzionava l'AS TT Torino con l'ammenda di Euro Mille/00 e la sospensione dall'attività agonistica ufficiale, per la stagione in corso, per la durata di gg.15, mentre sospendeva il Sig. Federico Bacci da ogni attività federale per un periodo di sei mesi, disponendo l'archiviazione del procedimento nei confronti degli atleti Davide e Marco Bacci, e rimettendo gli atti del procedimento alla Procura Federale per valutare il comportamento nella vicenda del Sig. Renato Di Napoli e procedere al deferimento di lui e dei Sigg. Emanuele Di Napoli e Maddalena Troncone) e chiedeva riformarsi la sentenza di primo grado, annullando ogni sanzione a carico della AS T.T. Torino e/o dei propri Dirigenti e rappresentanti legali; in subordine, in caso di mancato accoglimento, applicare la sola sanzione pecuniaria nei termini minimi o nei limiti di quanto richiesto dalla Procura Federale, con restituzione, in tutto o in parte, della tassa federale e, in via cautelare ed urgente, sospendere l'efficacia esecutiva o l'efficacia della sanzione della sospensione dall'attività agonistica, così disposta dal Giudice di primo grado.

L'appellante, spiegando che la questione riguardava la volontà degli atleti Bacci ed del loro genitore di svincolarsi dalla Società AS TT Torino per giocare con un altro sodalizio, evidenziava che la CND aveva sollecitato, espressamente e formalmente, una conciliazione tra le parti, e che questa era stata realizzata con il rilascio del nulla osta da parte della Società AS TT Torino, così come suggerito dalla CND che aveva lasciato intendere che, in tal caso, il procedimento si sarebbe estinto senza luogo a procedere.

In seguito, inspiegabilmente, la CND avrebbe deciso accentuando la responsabilità della Società e dei suoi dirigenti, senza tenere conto dell'animo conciliativo dimostrato dalla stessa.

L'appellante, inoltre, lamentava l'ingiustificato e immotivato scostamento della sanzione

inflitta rispetto alla domanda formulata dalla Procura Federale, la quale aveva richiesto, per l'AS TT Torino, la sola sanzione dell'ammenda di Euro mille/00 per il tesseramento irregolare.

L'appellante lamentava, altresì, l'erronea applicazione della sanzione in rapporto al grado di responsabilità accertata ed all'intensità della colpa. La sospensione dall'attività federale, infatti, avrebbe colpito tutti i tesserati della Società, atleti e tecnici di attività promozionale e di ben 12 squadre che militano in tutti i Campionati, tra nazionali, regionali, arrecando un danno sportivo ingiusto e sproporzionato rispetto alla gravità dell'infrazione, nella cui valutazione dovevano essere considerati sia il comportamento successivo tenuto dalla Società, sia, soprattutto, il comportamento acquiescente tenuto per anni dal genitore degli atleti Bacci, il quale ha sempre confermato, per diverso tempo, la volontà di mantenere il vincolo sportivo dei suoi figli con l'AS TT Torino, non preoccupandosi delle formalità circa il tesseramento dei figli.

La Società appellante, per tutti i motivi indicati, chiedeva e otteneva la sospensione dell'esecuzione della sanzione, disposta da questa Commissione con ordinanza n.10/2010 del 28.10.2010.

Tutto ciò premesso, la Società AS Tennis Tavolo Torino, in persona del Presidente e Legale Rappresentante, concludeva come in premessa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti descritti in premessa risultano pacifici e non sono in discussione.

Tuttavia, con specifico riferimento all'entità della sanzione irrogata a carico del sodalizio appellante, alla luce di quanto esposto e documentato in atti;

considerato il comportamento del genitore, Sig. Bacci, che ha dimostrato, in ogni modo possibile e per lungo tempo, la volontà di mantenere il vincolo sportivo dei suoi figli con l'AS TT. Torino, senza preoccuparsi di sapere in che modo la formalità si realizzasse e confermando con la propria condotta (suffragata da quella dei figli) la piena, completa e cosciente adesione al vincolo societario;

ascoltate le argomentazioni della Procura Federale, pienamente condivise da questa Commissione;

la CAF, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, ritiene di ridurre ad equità le sanzioni poste a carico dell'Associazione Sportiva Tennis Tavolo Torino, la quale ha ampiamente collaborato in tale situazione, rendendosi totalmente disponibile ed adoperandosi efficacemente per il buon esito della vicenda (ex art. 15 Regolamento di Giustizia).

P.Q.M.

In parziale accoglimento dell'appello e altrettanto parziale riforma della decisione impugnata - che conferma nel resto - delibera annullare le sanzioni inflitte a carico dell'Associazione Sportiva Tennis Tavolo Torino, commutandole nella sola ammenda di cui all'art. 8 comma 1 lett. c) del vigente Regolamento di Giustizia, per Euro 1.000,00 (mille/00).

Visto l'art. 33 n. 2 R. Giustizia, dispone restituirsi la tassa reclamo.

Roma lì, 19.11.2010

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli